di mare del 16 dicembre 1888 numero 5860, e aggiunta di un articolo alla legge del 27 giugno 1901 modificante il detto testo.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul testo della Commissione?

Morin, ministro della marineria. Accetto non essendoci altra differenza che un articolo aggiuntivo che io accetto.

Presidente. Sta bene. Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge. (Vedi stampato n. 89 A.)

Presidente La discussione è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Imperiale.

Imperiale. Avrei preferito che altri più competente di me avesse parlato su questo disegno di legge che merita tutta l'attenzione della Camera, in quanto muta e in certo modo restringe i criteri per l'iscrizione nelle liste della leva di mare. Per ricordi miei personali, confermati anche dalla relazione ministeriale, vi fu un tempo in cui il numero degli inscritti alla leva di mare era talmente esiguo, da non bastare al bisogno. Allora si credette di fare una legge, il cui criterio fondamentale era l'allargamento della base del reclutamento. Oggi invece si dice che il contingente degli inscritti alla leva marittima è talmente esuberante, che conviene adottare criteri più restrittivi. Base fondamentale di questi criteri sono naturalmente una maggiore capacità, un maggiore esercizio della navigazione. Criteri giusti in teoria, ma che a me, sebbene non competente, non sembrano tali in pratica; perchè non credo che nessuna recluta, per quanto marinaio provetto, giunga a bordo delle navi da guerra con tutti i requisiti necessari per poter diventare un buon marinaio da guerra, requisiti che non si acquistano se non dopo lunghi esercizi e dopo un lungo periodo d'istruzione.

Tutto si riduce quindi ad un apprezzamento, ad un calcolo, se cioè, in seguito alla disposizione di questa nuova legge, il numero degli inscritti alla leva di mare risulterà sufficiente a tutti i bisogni previsti e non previsti dalla marina. Sono persuaso che tale calcolo è stato fatto, ma avrei desiderato che ne fosse data almeno la dimostrazione per noi profani, chiamati a votare la legge. Domando quindi alla cortesia dell'onorevole ministro uno schiarimento in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci Pisanelli.

Codacci Pisanelli. Ho da dire poche parole,

nell'interesse di una parte della nostra gente di mare, che sarebbe doloroso vedere, non a causa della legge, ma per una possibile fallace applicazione di essa, esclusa dal servizio militare della marina.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame richiede per essere iscritti alla leva marittima un anno di navigazione o di esercizio di pesca, e quindi un periodo più lungo di quello richiesto dalle norme vigenti, secondo le quali sono sufficienti otto mesi. Su tale prolungamento dell'indispensabile tirocinio nulla io credo che si possa ragionevolmente obbiettare. Ma è sul computo dell'anno prescritto che io domando, come già feci in seno alla Commissione, qualche schiarimento. Nella Commissione io manifestai il desiderio, che il testo della legge assicurasse, con esplicite parole, il diritto di essere iscritti nella leva di mare, anche a coloro i quali avessero compiuto il tirocinio richiesto a più riprese.

L'onorevole Bettòlo, presidente della Commissione, mi fece osservare non essere opportuno introdurre nella legge una disposizione che avrebbe potuto, senza volerlo, infirmare la norma vigente nella Marina, per tutti i casi analoghi, secondo la quale il tempo di navigazione prescritto per la promozione si computa sempre sommando i diversi, anche interrotti, periodi di servizio.

Pago di questa assicurazione, io desidererei soltanto di sentirla oggi qui ripetere e confermare dall'onorevole ministro Morin:

A fare tale richiesta mi induce l'interesse delle popolazioni abitanti l'estrema costa Adriatica e Jonica. Ivi molti giovani oltre all'essere marinai e pescatori sono anche contadini. Rotti ugualmente alla fatica del mare e a quella della terra, quando giungono nella Regia marina, riescono marinai eccellenti e sopportano ogni disagio. Orbene, poichè alcuni precedenti fanno ritenere che la disposizione richiedente un anno di tirocinio possa dalle autorità locali essere fraintesa, a me basta che l'onorevole Ministro si compiaccia assicurare che nelle disposizioni regolamentari, nelle circolari e nelle istruzioni per l'esecuzione di questa legge, sarà chiaramente riconosciuto e garantito il diritto alla iscrizione, nella leva di mare, di quei forti giovani i quali, secondo le vicende delle stagioni e nelle intemperie, alternano l'esercizio del remo con quello della zappa, trovando in questa la difesa contro l'inerzia e contro la miseria.

Con l'interesse della mia contrada di ve-